SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1967

(80ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco » **(1890) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 887, 891
BATTAGLIA 891
BISORI 890
BONAFINI, *relatore* 887, 889
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 890, 891
FABIANI 889, 890
GIRAUDO 890
PREZIOSI 889

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Giraudo, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Crespellani è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco » (1890)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A F I N I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ieri ho accettato

l'improvviso incarico di riferire a questa Commissione, in sede deliberante, sul disegno di legge n. 1890 che prospetta, a mio avviso, una nuova opportunità di migliorare la moderna organizzazione del Corpo dei vigili del fuoco. Attraverso alcuni provvedimenti di legge, tale Corpo ha infatti di recente preso maggiore sostanza negli impegni d'istituto cui si è aggiunto quello della protezione civile.

I colleghi sanno che i Vigili del fuoco, fino ad alcuni anni or sono, dipendevano dagli enti locali. Con un provvedimento di legge si sono costituiti in un'organizzazione paramilitare sulla quale le responsabilità di vigilanza del Ministero dell'interno sono preminenti, anche in considerazione dei numerosi compiti ai vigili affidati, che sono, è vero, di norma, quelli della prevenzione e della repressione degli incendi, ma anche quelli che fronteggiano numerose esigenze della collettività (pubbliche calamità, eccetera). Basta pensare ai fenomeni della concentrazione urbanistica e dello sviluppo demografico, per avere immediatamente la visione dei compiti che sono chiamati a svolgere i vigili del fuoco. Mi riferisco, in sostanza, agli ultimi drammatici avvenimenti delle alluvioni, sia per delineare una visione delle necessità cui questo Corpo ha potuto sopperire nei vari frangenti, soprattutto nell'opera di soccorso alle popolazioni, sia per porre in risalto la necessità di dare ad esso una strutturazione ed una strumentazione più confacenti, più idonee alle tecniche che esso deve oggi adoperare.

Nel passato, come poc'anzi ho detto, erano le Provincie che provvedevano alle caserme e, quindi, ai mezzi di addestramento, ai locali idonei, eccetera. Abbiamo quindi un passaggio di competenze per quello che riguarda gli immobili da destinare all'opera e all'addestramento dei Vigili del fuoco. Ecco quindi che il provvedimento di legge tende soprattutto ad assicurare una disponibilità finanziaria tale da sopperire a tali esigenze, sulla base di una valutazione di merito effettuata dal Ministero dell'interno: l'attuazione concreta delle opere è affidata al Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto del programma formulato dal Ministero dell'interno. Necessitava, peraltro, assicurare la copertura occorrente per un congruo stanziamento a favore del Fondo nazionale per la costruzione delle caserme. Il provvedimento in discussione non vuole attingere questi fondi dalle casse dello Stato, ma prescrive, allo scopo, il recupero dei crediti esigibili dalle Amministrazioni provinciali cui, allo stesso scopo, lo Stato ha fatto a suo tempo credito. Non v'è, quindi, una nuova spesa, ma la possibilità di coordinare, in un conto globale, tutte le entrate che si riferiscono a questa voce. Questo può dare la possibilità al Ministero degli interni, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, di contare su una entrata annua costante tale da consentire al Ministero degli interni di accendere mutui con gli istituti di credito: tali mutui verranno estinti con rate annuali pari all'entrata prevista.

Non v'è dubbio che il programma di costruzione di caserme sia proficuo, anzi indispensabile all'ordinato, efficace adempimento dei compiti dei Vigili, che hanno così vasta rilevanza sociale.

Ecco, quindi, la mia conclusione di relatore: credo si debba esprimere parere favorevole allo strumento finanziario che il disegno di legge implica.

Naturalmente, richiamo l'attenzione della Commissione — ma forse non ve n'è bisogno tanto precisa è l'attività del Ministero dell'interno a favore dei Vigili del fuoco — sul fatto che è quanto mai necessario che i fini del disegno di legge, nobilissimi sotto il profilo sociale, siano contenuti nell'ambito delle disponibilità delle prevedibili entrate di quei crediti che le Amministrazioni provinciali devono restituire.

Ripeto, non vi dovrebbero essere difficoltà ad approvare questo disegno di legge: primo, perchè non v'è nuova spesa per lo Stato; secondo, perchè è inconfutabile l'esigenza di caserme tali da rispondere alle necessità presenti e future della popolazione; terzo, perchè con questo disegno di legge si dà la possibilità concreta al Ministero dell'interno di programmare, con valutazioni prioritarie, la costruzione di caserme in quei concentramenti urbani che richiedono più rapidi interventi.

P R E Z I O S I . A mio avviso il disegno di legge va approvato perchè risponde ad esigenze effettive, soprattutto per quanto riguarda le caserme dei Vigili del fuoco nelle zone meridionali del Paese. Sappiamo, infatti, come, soprattutto nelle zone meridionali, non potendo le Provincie attrezzare come sarebbe stato necessario le caserme dei vigili del fuoco, queste siano in una situazione addirittura deprecabile. Il presente disegno di legge è effettivamente inteso a far sì che, nelle zone più depresse, siano provvisoriamente attrezzate caserme dei vigili del fuoco. Dichiaro, pertanto, che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

B O N A F I N I , *relatore*. Informo la Commissione che la disponibilità previsionale del fondo viene indicata, in linea di massima, nella misura di lire 3.800 milioni.

F A B I A N I . Anch'io sono d'accordo a che si provveda alle esigenze di accasermamento dei vigili del fuoco: c'è moltissimo da fare, tuttavia vorrei alcune precisazioni. Questo fondo viene costituito presso il Ministero dei lavori pubblici?

B O N A F I N I , *relatore*. Sì. Il Ministero dell'interno coordina i programmi e garantisce i finanziamenti, mentre il Ministero dei lavori pubblici esegue le opere.

F A B I A N I . Ma il fondo viene istituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. In antico, queste spese erano a carico delle Amministrazioni provinciali, mentre ora sono a carico dello Stato. Tuttavia, le Amministrazioni provinciali avevano contratto mutui con la Cassa sovvenzioni antincendi per la costruzione di caserme. I mutui accesi con la Cassa sovvenzioni antincendi rimangono ancora in essere?

P R E Z I O S I . Sì, le Amministrazioni provinciali dovranno continuare a versare i ratei di mutuo.

F A B I A N I . Quindi, sono a loro carico e l'ammortamento e gl'interessi di questi mutui: invece di versarli alla Cassa sovvenzioni antincendi che è stata soppressa, li verseranno al Ministero dei lavori pubblici per costituire il fondo in discussione.

Peraltro le Amministrazioni provinciali, con la legge n. 1014 del 1960, sono state sollevate da queste spese; senonchè gli impegni che avevano contratto in precedenza, continuano a gravare su di loro. Questo fatto che cosa comporta? Che le Amministrazioni provinciali, le quali antecedentemente alla legge del 1960, non avevano adempiuto coscientemente a questo compito, si sono trovate liberate, con tale legge, dai loro impegni; le Amministrazioni provinciali che avevano assunto debiti per provvedere alla costruzione di queste caserme sono ancora oggi, e lo saranno ancora per un lungo periodo di tempo, soggette ai relativi oneri. Il collega Bisori sa benissimo, per esempio, che la provincia di Firenze spese, proprio con un mutuo della Cassa sovvenzioni, una grossissima somma per costruire le caserme dei vigili del fuoco a Prato e fu un'opera molto utile. Però, per il fatto stesso di avere adempiuto al proprio dovere, oggi l'Amministrazione provinciale di Firenze si trova a dover sostenere ancora per lunghi anni questi oneri. Mi sembra che sarebbe stato più giusto se il Governo avesse preso a carico suo gli oneri delle Amministrazioni provinciali e, con la soppressione della Cassa sovvenzioni antincendi, avesse passato interessi e mutui a carico dello Stato.

Con questo disegno di legge non si compie un atto di giustizia verso le Amministrazioni provinciali, tenendo conto delle condizioni dei loro bilanci e dei bilanci degli enti locali nel loro insieme. Mi sembra che sarebbe stato opportuno che il Governo avesse colto questa occasione per sollevare anche le Amministrazioni provinciali degli oneri assunti in questo campo, con la costruzione di caserme per i vigili del fuoco.

P R E Z I O S I . Sarebbe opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo su quanto ha detto il collega Fabiani.

B I S O R I . È necessario avere una visione chiara di ciò che sono stati i servizi antincendi in passato e di ciò che sono poi gradualmente divenuti attraverso gli anni.

Ognuno sa che originariamente essi erano considerati servizi locali e che venivano disimpegnati dai Comuni.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Vi sono anche dei reparti di volontari, specie nella fascia alpina.

B I S O R I . Gradualmente si venne poi a considerare l'opportunità che — per ragioni varie, inerenti anche ai mutati sistemi di vita odierni — i servizi antincendi fossero disimpegnati da enti che fossero al di sopra dei Comuni; ed in tal modo si è giunti fino ad attribuirne l'esercizio al Corpo dei vigili del fuoco ed allo Stato, con varie leggi che si son succedute. Prima della soppressione della Cassa sovvenzioni antincendi, con l'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 469, la spesa per le caserme dei vigili del fuoco era stata posta a carico delle Province perchè praticamente le caserme stesse dovevano servire non solo al Comune, medio o grande, in cui eran poste ma anche a comunelli di minori dimensioni, sforniti di servizi antincendi. Le Province prendevano a fitto le caserme o le costruivano, secondo che ritenevano più opportuno. Così avvenne che la Provincia di Firenze, ad esempio, costruì una caserma a Prato. C'è da aggiungere che — quando una Provincia decideva, nell'ambito della sua competenza, di costruire una caserma — teoricamente avrebbe potuto farlo impiegando fondi giacenti; ma in pratica tali fondi non ne aveva e doveva contrarre un mutuo: mutuo relativo alla costruzione della caserma, che la Provincia poteva ottenere dalla Cassa sovvenzioni antincendi a condizioni migliori di quelle che avrebbero praticato istituti bancari.

A un certo punto lo Stato si assunse, con la legge n. 1014 del 1960, gli obblighi che fino allora erano stati delle Province per le caserme. È stato detto poco fa che le Province avrebbero dovuto essere alleggerite anche dei mutui contratti in passato per costruzione di caserme. Ma la legge, se avesse disposto così, avrebbe sostanzialmente operato in modo retroattivo, contro le regole generali del diritto. E per farla funzionare sarebbero occorsi fondi ingenti, per cui la legge stessa oggi sarebbe stata probabilmente ancora da approvare. Non vedo poi come le Province, se fossero state alleggerite dei mutui, avrebbero potuto rimanere totalmente proprietarie delle caserme costruite anche con quei mutui.

Oggi viene sottoposto al nostro esame un disegno di legge che, secondo me, è assai ben congegnato e merita la nostra approvazione. Esso ha lo scopo di costruire, ampliare, adattare caserme per i vigili del fuoco, visto che, come osserva la relazione ministeriale, i locali affittati sono generalmente non esenti da difetti, più o meno gravi; e per costruire quelle caserme lo Stato spenderà ogni anno quanto le Province gli pagano per l'ammortamento dei mutui che in passato ottennero.

G I R A U D O . Ma le caserme a chi appartengono? Se sono di proprietà delle Provincie queste potrebbero a un certo punto rifiutarsi di pagare i mutui, dato che il servizio è passato allo Stato.

B I S O R I . Le caserme costruite dalle Province appartengono a queste, che oggi anche potrebbero affittarle per altro uso.

A questo punto il collega Fabiani ha osservato che si poteva cogliere l'occasione di questo disegno di legge per liberare le Province dagli ammortamenti. Ma anche questa sarebbe una norma che esigerebbe un finanziamento ingente; il disegno di legge dovrebbe tornare alla Commissione finanze e tesoro per un nuovo parere; e resterebbe poi da comprendere come e perchè le Province potrebbero restare totalmente proprietarie di caserme costruite anche con mutui di cui ora verrebbero liberate.

F A B I A N I . Chiedo scusa al Presidente ed ai colleghi, ma sento il dovere di precisare che, quando lo Stato si è assunto l'onere della costruzione di caserme per i vigili del fuoco, sollevando da esso le Amministrazioni provinciali, ha stabilito che le ca-

serme di proprietà delle Provincie fossero affittate dallo Stato stesso, che avrebbe corrisposto alle Provincie stesse un canone. In tal modo gli oneri relativi ai mutui sono compensati dagli affitti: è una partita di giro.

Sono, pertanto, favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che così sia venuta meno la materia del contendere. Aveva chiesto comunque di parlare il collega Battaglia.

B A T T A G L I A . Credo di non avere più nulla da dire, perchè quanto dichiarato ora dal collega Fabiani mi solleva del compito di fornire gli schiarimenti che pensavo di dover dare.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ringrazio il senatore Bonafini per l'ampia e chiara relazione svolta sul disegno di legge, e desidero rassicurarlo circa le preoccupazioni da lui avanzate circa l'utilizzazione dei fondi posti a disposizione dal provvedimento. Egli ha lamentato la mancanza di una programmazione in merito; ma io desidero ricordargli che è dinanzi al Parlamento il disegno di legge sulla protezione civile, che abbraccia tutta la materia.

Le eccezioni del senatore Fabiani sono state da lui stesso dichiarate superate. Non mi resta che raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonchè a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi dovuti dalle Amministrazioni provinciali dall'anno 1965 a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per la costruzione di nuove caserme o per l'adattamento di quelle esistenti.

Le somme affluite annualmente a tale titolo verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione a tali versamenti saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 3.

La progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori spettano al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi.

I progetti sono approvati, qualunque sia l'importo, dai Provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, su parere dei rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.

L'esecuzione dei lavori è effettuata sotto l'alta vigilanza dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le norme relative alla esecuzione delle opere di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi

lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari